

N. 2810 di Repertorio

N. 2115 di Raccolta

**VERBALE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di marzo in Firenze via XX Settembre 120, alle ore quindici e trenta minuti, qui richiesto.

Davanti a me **Dottor TOMMASO DEL FREO**, Notaro in Signa, con studio in Via degli Alberti n. 30, iscritto al Collegio nei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI È RIUNITA

l'assemblea della associazione "**PROGETTO MITOFUSINA 2 ONLUS**" con sede a Rignano sull'Arno (FI), Via M. Montessori n. 9, codice fiscale 94219360487, associazione non riconosciuta iscritta nel Registro delle Onlus tenuto dalla Direzione Regionale in data 10 settembre 2012 al n. 31299, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche dello Statuto Sociale per adeguamento alle previsioni normative del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

È PRESENTE

- BARTOLINI Eleonora nata a Varese (VA) il 28 settembre 1967, domiciliata ai fini della carica presso la sede dell'ente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, e come tale legale rappresentante, dell'associazione.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere le risultanze della qui riunita assemblea ed io, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, la qui comparente Eleonora Bartolini la quale

CONSTATATO

- che la presente assemblea risulta regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora nei termini dell'articolo 9 del vigente statuto;

- che sono presenti (o audio-video collegati ai sensi dell'articolo 73 d.l. 18/2020) n. 4 su 5 soci aventi diritto di voto;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti i membri: Eleonora Bartolini e Paolo Porzio;

Tutto ciò constatato,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti, il presidente

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente la quale passa ad illustrare le novità portate dalla entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" di cui al d.lgs. 117/2017 rappresentando l'esigenza che l'associazione si adegui alle prescrizioni della novella legislativa.

Registrato a
Firenze:
il 29/03/2021
n. 12668
Serie 1T
Esente

Il Presidente rende quindi edotta l'assemblea:

- che il Consiglio Direttivo ha provveduto ad elaborare un nuovo testo di statuto;

- che, ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs 117/2017, l'assemblea può adeguare lo statuto alle norme di legge previste per il Terzo settore con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Ciò detto il Presidente mette in votazione il nuovo testo dello statuto sociale nel suo complesso e senza votazione articolo per articolo stante la necessità che lo stesso sia approvato nella sua organicità e nel ponderato coordinamento di ogni articolo.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea degli associati con il voto palese, manifestato per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con voto unanime

DELIBERA

A) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale composto di n. 25 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

B) di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi all'entrata in vigore del nuovo Statuto autorizzandolo ad ogni atto necessario o opportuno per ottenere le autorizzazioni e approvazioni in ordine al riconoscimento quale ente del Terzo settore, financo modificare lo statuto negli stretti limiti formali di quanto richiesto dalla Regione Toscana o altra pubblica amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore sedici e trenta minuti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione e si richiedono le agevolazioni fiscali per gli enti non lucrativi di utilità sociale, e quelle di cui all'articolo 82. del d. lgs 117/2017.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano su un foglio uso protocollo per pagine quattro circa del quale, presente l'assemblea, ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla componente che lo ha approvato e sottoscritto con me Notaio all'ora in cui è terminata l'assemblea.

F.to Eleonora Bartolini

F.to Tommaso Del Freo (l.s.)

Segue allegato sotto la lettera "A" lo statuto sociale

STATUTO

Rep. N° 2810/2015
Allegato n° 4



ART. 1 – COSTITUZIONE, CARATTERE E DENOMINAZIONE, DURATA

È costituita l'associazione "PROGETTO MITOFUSINA 2 ETS".

Essa aderisce al Terzo Settore ed è retta dal presente statuto e dai regolamenti che vorrà darsi, nonché dalle norme di legge in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore istituito con D.Lgs. 117/2017 (in breve anche CTS) e al codice civile.

Essa ha carattere non lucrativo, apartitico, apolitico, ed ha durata illimitata; non potrà comunque sciogliersi fintanto che le delibere da essa assunte non siano state completamente attuate.

ART. 2 – SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

La Società ha la propria sede legale nel Comune di Rignano sull'Arno, all'indirizzo che risulta agli atti amministrativi interni dell'associazione e che deve essere comunicato agli Uffici pubblici interessati; il trasferimento della sede legale entro i confini comunali avviene con delibera dell'assemblea ordinaria senza comportare modifica statutaria, con obbligo di comunicazione amministrativa agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio si potranno istituire e sopprimere nel territorio dello Stato sezioni provinciali, uffici, luoghi di esercizio di attività.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ'

L'associazione PROGETTO MITOFUSINA 2 si prefigge il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore; in particolare si prefigge lo svolgimento delle seguenti attività ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere b), c) d), g), h), i), k), q) ed u) del d.lgs. 117/2017:

1. provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica, al fine di studiare e curare le patologie dovute a mutazioni nel gene "MITOFUSINA 2", effettuata da enti pubblici e privati, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca o di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori. L'associazione, pertanto, promuove ed organizza la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca in campo genetico della malattia CHARCOT-MARIE-TOOTH, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Soci.

Eleonora Perini

2. sostenere finanziariamente, in particolare, il progetto di sperimentazione terapeutica denominato "SVILUPPO DI UN APPROCCIO TERAPEUTICO MEDIANTE CELLULE STAMINALI PER IL TRATTAMENTO DELLA MALATTIA di CMT ASSOCIATA A MUTAZIONI DEL GENE MITOFUSINA 2 (CMT2A2)".
3. suscitare e mantenere l'interesse pubblico sui problemi dei soggetti affetti da patologie derivanti dalla mutazione del gene MITOFUSINA 2, promuovendo e sostenendo finanziariamente la ricerca scientifica e farmacologica, attraverso la raccolta di fondi da destinare alla stessa.
4. stabilire una rete di comunicazione tra le famiglie di pazienti e sostenere ogni iniziativa atta a favorire il benessere fisico e morale degli ammalati e delle loro famiglie, e aiutare il loro reinserimento nella vita sociale.
5. contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente circa i supporti indispensabili per i malati e le loro famiglie, informandoli sugli studi in corso, le terapie, i luoghi di assistenza e i centri per la diagnosi.
6. promuovere e favorire, attraverso incontri, dibattiti, conferenze, manifestazioni, il sorgere di associazioni, iniziative, progetti medico scientifici, scambi di informazioni tra i medici e i ricercatori in ambito nazionale e internazionale per la diagnosi e lo studio della CMT collegata a mutazioni del gene MITOFUSINA 2, sollecitando anche interventi pubblici e legislativi.
7. promuovere, per la concreta realizzazione di tali attività, i contatti e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, le Università, i Centri ospedalieri e con tutti gli altri servizi territoriali utili, pubblici e privati, nazionali e mondiali, ed, inoltre, stipulare accordi e collaborazioni con altre associazioni, società od enti aventi scopi connessi ai propri.
8. curare il collegamento e la collaborazione con altre associazioni italiane e straniere che si occupano di malattie rare, con particolare attenzione alla malattia di Charcot-Marie-Tooth ed altre malattie neuromuscolari e mitocondriali.
9. svolgere attività di promozione per far conoscere la propria attività associativa con pubblicazioni ed utilizzo dei mezzi di comunicazione, WEB ed internet, nel rispetto delle normative vigenti.
10. raccogliere finanziamenti a sostegno dei suddetti scopi.

La Società persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso forme collaborative con enti pubblici; promuove il rispetto della libertà e della dignità delle persone, la cultura e la conoscenza, la solidarietà e la sussidiarietà, l'inserimento sociale, la formazione e crescita umana e culturale, attraverso l'aggregazione, il coinvolgimento e il volontariato.

ART. 4 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Eleonora Beriolini

In via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale appena descritte, la Società potrà svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, per reperire fonti di sostentamento e finanziamento nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali.

La determinazione delle attività diverse, del loro contenuto e delle modalità operative, è demandata al Consiglio Direttivo che le vincolerà al finanziamento e perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dell'articolo 6 del CTS e delle successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 5 – VOLONTARI

Per svolgere le proprie attività, la Società può avvalersi di volontari, anche non soci, così da stimolare il principio di volontarietà contenuto nelle norme del terzo settore.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, i volontari non possono in alcun modo essere retribuiti o remunerati, né attraverso lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, né mediante corrispettivi per cessioni o prestazioni in regime di impresa individuale o come soci d'opera.

L'associazione istituirà il registro dei volontari e provvederà alle assicurazioni di legge a beneficio dei volontari e dell'attività da essi svolta.

ART. 6 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio della Associazione garantisce lo svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

Durante la vita dell'ente è vietato distribuire quote di patrimonio, avanzi di gestione, riserve e fondi comunque denominati, anche in modo indiretto ed in qualunque ipotesi e casistica, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge.

Il patrimonio è costituito:

- dagli avanzi di gestione conseguiti in ciascun esercizio, al netto di eventuali disavanzi;
- da ogni fondo o riserva costituita e regolata dall'Assemblea;
- dagli investimenti in beni mobili o immobili e in diritti duraturi, al netto delle correlate passività;
- dai contributi straordinari degli associati destinati a riserve o fondi;
- da beni e valori ottenuti grazie a lasciti e donazioni;

In caso di estinzione o scioglimento dell' Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ai fini di utilità sociale ad altri Enti del Terzo Settore stabiliti dal Consiglio Direttivo, secondo le norme finali del presente statuto e in conformità ai principi del CTS.



Eleanora Bonfili

Nessun associato può vantare diritti sul patrimonio dell' Associazione.

ART. 7 – PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione finanziano le attività poste in essere ai sensi di statuto per il perseguimento dei fini istituzionali.

Essi sono costituiti:

- dalle eventuali quote associative e/o tesserative annuali, nella misura stabilita dal Consiglio;
- dai proventi derivanti dall'iscrizione o partecipazione dei soci a iniziative, eventi, concorsi, manifestazioni o attività in genere;
- dai contributi in conto esercizio a carico degli Associati a fronte di particolari esigenze o iniziative;
- da contributi, erogazioni, liberalità pervenute, quando non imputate a patrimonio;
- dai ricavi delle attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali, inclusi quelli derivanti dall'eventuale esercizio di attività di natura commerciale;
- da plusvalenze o sopravvenienze;
- da rendimenti, canoni, fitti e similari, derivanti da investimenti e impieghi, dal possesso e utilizzo di beni e compendi, dall'esercizio di diritti;
- dalle attività di raccolta fondi, dalle erogazioni pubbliche, dalla raccolta fondi del cinque per mille, da istituti analoghi;
- dai proventi delle attività di interesse generale e dai proventi delle attività diverse.

ARTICOLO 8 – ESERCIZIO, OBBLIGHI CONTABILI E TRIBUTARI, LIBRI SOCIALI, BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L' Associazione tiene e conserva le scritture contabili, ottempera agli obblighi tributari, redige il bilancio di esercizio e, ove obbligato, il bilancio sociale, secondo i dettami che la Legge riserva agli Enti del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio è redatto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ad opera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo aggiorna e conserva i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci o associati,
- il libro dei verbali del consiglio direttivo,
- il libro dei verbali dell'assemblea degli associati,
- il registro dei volontari, ove previsto



salvo altri eventualmente previsti da norme di legge o facoltativamente istituiti, che verranno conservati presso l'Associazione e aggiornati ad opera dell'Organo cui si riferiscono.

Detti registri possono essere tenuti anche a fogli mobili o a schede, redatti a mano o con strumenti meccanici o informatici; è possibile tenere un libro soci a volumi annuali purché ciò non impedisca l'individuazione dei singoli associati.

Ciascun associato ha diritto di consultare i libri sociali previa richiesta al Consiglio e appuntamento presso la sede, alla presenza di un consigliere e fatte salve le prescrizioni di legge in materia di tutela dei dati sottoposti a privacy.

Se non diversamente stabilito dall'Assemblea:

- gli avanzi di gestione accrescono il patrimonio salvo per quanto eventualmente destinato a copertura di precedenti disavanzi o ad accrescere fondi o riserve destinate a finanziare progetti, investimenti, interventi;
- i disavanzi di gestione, salvo quanto appena sancito, sono coperti attingendo al patrimonio o ad altre riserve preesistenti.

ARTICOLO 9 – SOCI O ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato.

Le persone fisiche minori di età, interdette, inabilite, o sottoposte ad amministrazione di sostegno, sono rappresentate da chi ne esercita la potestà o la rappresentanza legale; esse non possono essere elette o nominate alle cariche sociali.

Gli associati diversi dalle persone fisiche agiscono in persona del loro legale rappresentante.

Gli associati devono tenere una buona condotta morale e civile.

La qualifica di Associato è personale e non trasferibile ad alcun titolo; in modo analogo non sono trasmissibili né rivalutabili o restituibili le quote e i contributi a qualunque titolo versati alla Società.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'associazione;
- ordinari: coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo

Agli Associati fanno capo uguali diritti e doveri, senza limitazioni temporali o discriminazioni alcune.

L'Associato è obbligato:

- al pagamento delle quote e dei contributi eventualmente fissati dal Consiglio;
- ad osservare le decisioni dell'Assemblea anche se assente o dissenziente;
- a rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento;



Handwritten signature

Eleonora Barfoli

- a verificare le comunicazioni pervenute o emanate dalla Società mediante gli strumenti comunicativi e convocativi da esso adottati.

Su proposta del Consiglio, l'Assemblea può nominare Soci Onorari che si siano distinti per particolari meriti, cariche o funzioni istituzionali o sociali; essi non sono tenuti a pagare eventuali quote o contributi associativi, possono partecipare e intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto, tuttavia possono chiedere di essere ammessi quali Soci Ordinari.

ARTICOLO 10 – MODALITA' PER L'AMMISSIONE

Chi desidera associarsi deve presentare domanda all'Associazione specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio completo; se posseduti, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- l'attività svolta abitualmente e il titolo di studio;
- l'impegno al versamento della quota Associativa come annualmente deliberata;
- l'impegno ad osservare le comunicazioni della Società emesse tramite posta, posta elettronica o affissioni presso la sede.
- l'accettazione incondizionata del presente Statuto e del Regolamento Sociale;
- l'accettazione delle disposizioni sulla privacy;
- eventuali ulteriori informazioni richieste dal Consiglio o sopravvenute per Legge.

Il Consiglio Direttivo, esaminati il contenuto della domanda di ammissione e i requisiti del richiedente, decide comunicando l'esito all'interessato entro trenta giorni; in caso di accoglimento la comunicazione è rappresentata dalla consegna della tessera; in caso di rigetto motivato l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni, può chiedere al Consiglio che in merito si pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella seduta più prossima ascoltato l'interessato o esaminati i suoi scritti.

La procedura di ammissione può essere svolta anche dal Presidente e/o da altro Consigliere all'uopo autorizzato dal Consiglio, il quale ne riferisce l'esito al Consiglio direttivo più prossimo.

ARTICOLO 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO E SANZIONI

La perdita della qualifica di Associato avviene:

- a) qualora il socio non ottemperi al pagamento delle quote o contributi eventualmente stabilite dal Consiglio nei termini che esso fisserà nella richiesta;
- b) per dimissioni scritte comunicate al Consiglio; esse hanno effetto dal giorno in cui il Consiglio ne ha preso formale atto e non sollevano il socio dimissionario da responsabilità ed obblighi derivanti da



delibere fino ad allora adottate; il mancato rinnovo della tessera annuale o comunque il mancato pagamento della quota associativa disposta dal Consiglio, equivale a dimissioni spontanee.

c) quale sanzione comminata dal Consiglio a chi, col suo comportamento, causi danni o disagi, anche morali o reputazionali, all' Associazione o ad altri Associati; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;

d) per il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissione; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;

e) per decesso del socio persona fisica; per scioglimento o estinzione del socio diverso da persona fisica.

Il Consiglio può riservarsi di ammonire o sospendere fino a tre mesi il Socio che abbia tenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine morale e sociale.

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Sono organi facoltativi, salvo siano imposti dalla legge: l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, il Collegio dei garanti, il comitato scientifico; qualora nominati, il loro funzionamento sarà regolato dal presente statuto e dalle norme in materia.

Le cariche afferenti gli Organi obbligatori sono esercitate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso a pie' di lista delle spese vive effettivamente sostenute nell'esercizio delle funzioni, in nome e per conto dell' Associazione e debitamente documentate.

ARTICOLO 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato del controllo legale e quello incaricato della revisione dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- f) approva l'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sulle altre materie ad essa sottoposte dal Consiglio o ad essa demandate dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno otto (8) giorni mediante modalità che assicurino il tempestivo ed efficace recapito a ciascun associato; fra queste, a titolo di esempio: lettera raccomandata, telegramma, sms e WhatsApp, affissione presso la sede sociale e firma di presa d'atto dei soci, posta elettronica, posta elettronica certificata, purché ne sia assicurato il recapito a tutti i soci.

L'assemblea può autorizzare modalità diverse da quelle elencate a titolo di esempio.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, la data l'ora e il luogo di svolgimento in prima ed in seconda convocazione; la prima e la seconda convocazione possono cadere anche nello stesso giorno, a non meno di un'ora l'una dall'altra.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto, la relazione sulla gestione ed ogni altro eventuale documento sottoposto dal Consiglio, per la nomina degli Organi dell'associazione, nonché per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno; in casi di particolare necessità adeguatamente motivati dal Consiglio, la convocazione può slittare fino al sesto mese rispetto alla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'assemblea quando è richiesto da almeno un quinto degli Associati con diritto di voto, ovvero dall'Organo di controllo o da quello di revisione.

L'Assemblea è sovrana e le sue delibere vincolano anche i soci assenti, dissenzienti o astenuti; possono parteciparvi i soci in regola coi pagamenti delle quote e non raggiunti da provvedimenti disciplinari.

E' ammessa la partecipazione per delega ad altro associato che abbia titolo alla partecipazione e all'espressione di voto, con cumulo non superiore a tre.

Il voto è espresso per testa.

Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovverosia con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In questo caso l'adunanza si riterrà tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

Non partecipano alla votazione (neanche per delega ad altri) e non possono ricevere da altri associati la delega a partecipare e votare gli Associati in conflitto di interessi con l'oggetto della medesima;

Le Assemblee sono validamente costituite:



- in 1^a convocazione, in presenza della maggioranza degli aventi diritto;
- in 2^a convocazione, qualunque sia il numero dei medesimi.

Le Assemblee deliberano col voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le variazioni statutarie le Assemblee Straordinarie deliberano col voto favorevole del sessanta per cento dei soci aventi diritto; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio le Assemblee Straordinarie deliberano col voto favorevole dei tre quarti degli associati in conformità all'art. 21 c.c. .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure dal Consigliere più anziano; il verbale della riunione è redatto da un segretario scelto fra i presenti, salvi i casi di necessità della redazione notarile.

ARTICOLO 15 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da Associati eletti dall'Assemblea, in numero non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti fra le persone fisiche maggiorenni con piena capacità di agire, non rientranti nelle casistiche di cui all'art. 11 del presente statuto, privi di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile; tali caratteristiche devono permanere per l'intera durata della carica.

L'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato del Consiglio uscente: (i) indice le elezioni del nuovo Consiglio rimandando al Consiglio uscente la successiva fissazione della data e la convocazione del seggio elettorale, (ii) fissa il numero di consiglieri da eleggere, (iii) stabilisce le eventuali ulteriori modalità elettorali.

Il regolamento sociale potrà contenere disposizioni analitiche attuative del presente articolo.

Il Consiglio eletto, nella prima seduta, nomina al proprio interno il Presidente, Vicepresidente, Segretario; le funzioni di Tesoriere, ove non nominato, sono assunte dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un comitato esecutivo con mansioni dinamiche di carattere gestionale ordinario.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'operato di commissioni operative per semplificare il lavoro consiliare; dette commissioni, coordinate da un consigliere, saranno composte da Soci in regola coi pagamenti dovuti alla Società e non raggiunti da sanzioni disciplinari; mansioni e composizione di ciascuna commissione sono stabilite nella delibera consiliare di nomina; le loro funzioni non sostituiscono quelle riservate al Consiglio.

ART. 16 – DURATA DELLE CARICHE



Leonora Bernabini

Qualunque carica, eletta dagli associati o nominata dal consiglio, ha durata cinque anni e comunque fino ad avvenuto insediamento dei nuovi Organi; delle delibere inattuate il Consiglio uscente relazionerà a quello entrante. Nel caso vengano meno uno o più consiglieri, essi sono sostituiti da quelli non eletti in ordine di voto; esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio può comunque continuare ad operare, purché il numero dei consiglieri residuali non sia mai inferiore al numero minimo stabilito dal presente Statuto, salvo che il Consiglio non decida di indire nuove elezioni.

Ove venga meno il Presidente, il Consiglio indice con urgenza nuove elezioni e le attribuzioni di ordinaria amministrazione sono condotte dal Vicepresidente.

Ove venga meno uno dei Vicepresidenti, il Consiglio continua ad operare con l'altro o gli altri ancora in carica; Ove venga meno l'unico Vicepresidente, il Consiglio può cooptarlo fra i consiglieri non eletti, salva facoltà di indire nuove elezioni.

Per l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, il venir meno anche di un solo componente comporterà dover rinominare l'intero Organo salvo siano stati nominati i supplenti.

Chiunque può essere rieletto se conserva i requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.

ART. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione e attua le delibere assembleari al fine di consentire il perseguimento delle finalità istituzionali, con responsabilità per la gestione economica e finanziaria senza limitazioni del potere di rappresentanza.

Fra l'altro, esso deve:

- a) Predisporre il rendiconto e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'assemblea;
- b) curare il tesseramento sociale;
- c) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a: enti nazionali, istituzioni pubbliche o private, iniziative di ogni tipo, che interessino l'Associazione;
- d) curare l'aggiornamento delle scritture contabili e dei libri sociali;
- e) deliberare su qualunque oggetto sottoposto dall'Assemblea o dal Presidente, ove non di competenza dell'Assemblea medesima.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due componenti con un preavviso di almeno 7 giorni inviato con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.



L'Organo partecipa alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative, in date preventivamente concordate con il Consiglio.

Redige un verbale per ciascuna sua riunione e una relazione finale presentata all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo; trascrive a sua cura tali atti sul libro dell'Organo di controllo.

L'assemblea che lo nomina stabilisce anche il suo eventuale compenso.

ART. 21 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando previsto dalla legge, e in particolare ai sensi dell'art. 31 del CTS, o se l'assemblea ne decide in ogni caso la presenza, essa nomina un Organo di revisione legale, anche monocratico, che esercita il controllo contabile operando ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 bis del codice civile e del D.Lgs. 39/2010.

L'Organo può partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative, in date preventivamente concordate con il Consiglio.

Redige un verbale per ciascuna sua riunione e una relazione finale presentata all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo; trascrive a sua cura tali atti sul libro dell'Organo di Revisione.

La revisione legale può essere affidata anche all'Organo di controllo purché sussistano i requisiti di legge da parte dei soggetti nominati.

L'assemblea che nomina l'Organo di revisione legale stabilisce anche il suo compenso e nomina uno o più supplenti. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

ART. 22 – COMITATO SCIENTIFICO

Sarà possibile costituire un Comitato scientifico.

Il comitato scientifico, se costituito, sarà composto dagli appartenenti alla comunità medica e scientifica che abbiano dimostrato un concreto e fattivo interesse per le per la malattia di CHARCOT-MARIE TOOTH e le altre patologie dovute a mutazioni della MITOFUSINA 2 e per l'assistenza ai soggetti affetti da queste patologie rare.

I membri del Comitato Scientifico vengono nominati o revocati dal Consiglio direttivo.

Ogni membro del comitato scientifico è tenuto a:

- Rendere disponibile, su richiesta dell'associazione, il proprio nominativo e riferimento completo al fine di essere contattato da altri medici, organizzazione e dal pubblico in genere;

- Tenersi costantemente aggiornato sui progressi fatti dalla ricerca internazionale riguardo alla MITOFUSINA 2 ed alle patologie ad essa collegate, e a comunicarli tempestivamente all'associazione e agli altri membri del Comitato scientifico;

- Rappresentare l'intera associazione ad ogni manifestazione, convegno e gruppo di lavoro di carattere scientifico che abbia come uno degli argomenti, la MITOFUSINA 2 e le patologie correlate;

Il Comitato Scientifico deve:

- Appoggiare e suggerire le linee di ricerca sia in ambito nazionale che internazionale;

- Rappresentare l'associazione nel mondo scientifico;

- Sostenere le campagne di promozione e sensibilizzazione intraprese dall'associazione;

- Favorire l'organizzazione e il coordinamento, eventualmente coinvolgendo anche le organizzazioni analoghe ed i medici all'estero; raccogliere dati sui test di nuovi farmaci e nuovi esami da intraprendere, e più in generale, individuare nuove sperimentazioni effettuate da enti pubblici o privati da sostenere finanziariamente e rendere conto sui progressi in merito ad eventuali nuove indicazioni terapeutiche da intraprendere o suggerire agli affetti dalle patologie provocate dalla mutazione genetica del gene MITOFUSINA 2.

I membri cessano di appartenere al Comitato Scientifico:

- per revoca da parte del Consiglio direttivo;
- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di fornire i servizi richiesti;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.



ART. 23 – COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

È possibile appellare le decisioni dei Garanti nella assemblea degli associati che sarà chiamata a rispondere nel merito della controversia.

ART. 24 – SCIoglimento

L'estinzione o scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea nel rispetto delle norme in materia nonché di quelle in proposito contenute nel presente Statuto.

L'Assemblea che delibera l'estinzione o scioglimento nomina uno o più Liquidatori stabilendone poteri ed eventuale compenso e può nominare uno o più supplenti.

Il patrimonio che residua al termine della liquidazione e prima dello scioglimento o estinzione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, come indicato dal Consiglio Direttivo e previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge.

Si applica l'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

ART. 25 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto o da esso non rimandato ad altre norme, si applicano il D.Lgs. 117/17, il codice civile in materia di associazioni, le norme correlate e collegate.

Renzo Barfoli

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 commi 1-3 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge la presente copia informatica conforme all'originale redatto su supporto analogico.

Signa, lì 29 marzo 2021